

COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

XLIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 1955

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARAZZA

INDICE		PAG.
	PAG.	
Per la sostituzione del Segretario della Commissione:		
PRESIDENTE	494	
Inversione dell'ordine del giorno:		
RUSSO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	494	
PRESIDENTE	494	
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		
Senatore LONGONI: Elevazione del limite delle spese facoltative per bilanci provinciali e comunali. (<i>Approvata dalla I Commissione permanente del Senato</i>). (1450)	494	
PRESIDENTE	494	
TURCHI	494	
Proposta di legge (Discussione e rinvio):		
DAL CANTON MARIA PIA e Senatore MERLIN ANGELINA: Modificazioni all'ordinamento dello stato civile e norme di applicazione (<i>Modificata dal Senato</i>). (52-B).	495	
PRESIDENTE	495, 496, 497, 498	
CONCI ELISABETTA, <i>Relatore</i>	495, 498	
PEDINI	496	
JACOMETTI	496	
BUBBIO	496	
ANDREOTTI	497	
BOZZI	497	
		PAG.
GULLO		497
BERRY		497
COTELLESA		497
RUSSO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>		498
TURCHI		498
GIRAUDO		498
Disegno e proposta di legge (Discussione e rinvio):		
Norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. (214)		498
BASILE GIUSEPPE: Sospensione dell'applicazione dei limiti di età previsti dalla legge 26 gennaio 1942, n. 39, per i tenenti e sottotenenti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. (361)		498
PRESIDENTE		498, 500
MAROTTA, <i>Relatore</i>		499, 500
BUBBIO		499
RUSSO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>		499
		500
Votazione segreta:		
PRESIDENTE		500

La seduta comincia alle 9,30.

SAMPIETRO UMBERTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Per la sostituzione del Segretario della Commissione.

PRESIDENTE. Debbo dare alla Commissione una notizia che non so come definire poiché se da una parte essa è malinconica specialmente per me, dall'altra non può che arrecare gioia a noi tutti: riguarda il dottor Martinelli, che, dopo essere stato per tanti anni eccellente Segretario della nostra Commissione, è stato chiamato dalla fiducia del nuovo Presidente della Camera a dirigere la sua segreteria particolare.

Tra lui e noi si era stretta una vera e propria amicizia, fondata sulla stima profonda che io per primo e tutti i colleghi nutriamo per il dottor Martinelli, cosicché il vedere che egli ci lascia, sia pure per occupare un posto di maggior prestigio, e di grande responsabilità, è per me ragione di rammarico, non solo per quello stato d'animo che si accompagna a tutti i cambiamenti ma anche e soprattutto perché i lavori della Commissione, ordinati e produttivi anche sotto il profilo amministrativo, risentivano grandemente dell'operosità intelligente e fattiva di questo valoroso funzionario.

Mi conforta il pensiero che la sua assistenza non ci mancherà mai e che colui che è stato chiamato a sostituirlo ne seguirà le orme.

Porgo quindi al dottor Martinelli il saluto più affettuoso e i ringraziamenti più sentiti a nome della Commissione per la diligente ed efficacissima opera a noi prestata, nonché un augurio profondamente sincero per il suo nuovo lavoro e per gli sviluppi immaneabili della sua carriera.

Desidero poi presentare alla Commissione il nuovo Segretario, dottor Longi, che indiscutibilmente dà pieno affidamento di diligenza, di scrupolo, di preparazione e che, ne sono certo, corrisponderà a tutte le esigenze della nostra Commissione.

(*Segni di generale consenso*).

Inversione dell'ordine del giorno.

RUSSO. *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. Prego la Commissione di volere consentire l'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di discutere subito la proposta di legge del senatore Longoni sulla elevazione del limite delle spese facoltative per i bilanci provinciali e comunali.

La discussione di questa proposta di legge fu già iniziata dalla nostra Commissione, ma restò sospesa perché l'onorevole Turchi fece

alcune riserve di merito. Poiché ritengo che l'eccezione non venga mantenuta e che non vi siano ulteriori ostacoli all'approvazione del provvedimento, prego di volere anticipare la discussione di questo punto dell'ordine del giorno, dato che gli altri progetti in esame richiederebbero invece presumibilmente un più approfondito dibattito.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono osservazioni, può rimanere stabilita l'inversione dell'ordine del giorno, secondo la richiesta dell'onorevole Sottosegretario di Stato.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del Senatore Longoni: Elevazione del limite delle spese facoltative per bilanci provinciali e comunali. (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato). (1450).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge del senatore Longoni, concernente elevazione del limite delle spese facoltative per bilanci provinciali e comunali.

TURCHI. In verità, io non avevo espresso nella discussione precedente delle vere e proprie riserve o eccezioni come ha detto l'onorevole Sottosegretario, ma avevo osservato che questa proposta di legge avrebbe peggiorato la situazione attuale. Ero però caduto in un equivoco, perché mi era parso che la proposta di legge si riferisse soltanto a un comma dell'articolo 314 della legge comunale e provinciale; invece si tratta di due commi, e ne risulta indubbiamente migliorata la legislazione vigente anche per quanto riguarda la possibilità riconosciuta ai comuni di stanziare nei loro bilanci fondi a beneficio dell'assistenza all'infanzia.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, e non essendo stati presentati emendamenti, do lettura dell'articolo unico della proposta di legge, che è del seguente tenore:

« Il quarto e quinto comma dell'articolo 314 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato dal regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, sono così modificati:

« Le spese facoltative consentite dal presente articolo devono essere contenute nei limiti indispensabili e non possono superare, in alcun modo, per i Comuni e le Province, che eccedano i limiti normali, il 20 per cento delle entrate effettive ordinarie.

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1955

« Tale percentuale è ridotta al 10 per cento per i Comuni e per le Province che eccedono il secondo limite ».

« Il sesto comma del predetto articolo, aggiunto dalla legge 28 aprile 1951, n. 346, è così modificato:

« Le dette percentuali del 20 e del 10 per cento possono essere elevate fino al 25 e al 15 per cento, sempre che tale aumento riguardi esclusivamente spese per l'assistenza — alimentare, sanitaria e scolastica — all'infanzia bisognosa e tale assistenza sia fatta direttamente dal Comune o riguardi i contributi destinati ad Asili d'infanzia riconosciuti dall'Autorità scolastica, all'Opera nazionale maternità e infanzia e al Patronato scolastico per iniziative locali, o a locali ospedali per bambini gestiti da Opere Pie o altri Enti pubblici.

« In ogni caso almeno il 30 per cento della maggiorazione dovrà essere destinato come contributo al Patronato scolastico del Comune ».

Esso sarà direttamente votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Dal Canton Maria Pia e del Senatore Merlin Angelina: Modificazioni all'ordinamento dello stato civile e norme di applicazione. (Modificata dal Senato). (52-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Dal Canton Maria Pia e del senatore Merlin Angelina, concernente modificazioni all'ordinamento dello stato civile e norme di applicazione.

Come è facilmente rilevabile dalla stessa intestazione del provvedimento, questo risulta dell'abbinamento della proposta di legge Dal Canton, già approvata dalla nostra Commissione, con analogo proposta di legge d'iniziativa senatoriale. Ne risulta un nuovo testo, completamente modificato rispetto alla formulazione originaria del provvedimento così come fu presentato alla Camera. Per tale motivo è evidente che l'esame relativo sarà ripreso *ab initio*, cominciando dalla relazione e seguendo con la discussione generale.

L'onorevole Conci Elisabetta ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CONCI ELISABETTA, *Relatore*. Come gli onorevoli colleghi avranno potuto constatare, il Senato non ha apportato delle sem-

plici modifiche alla proposta di legge già approvata dalla nostra Commissione, ma ha mutato completamente l'impostazione di essa. Infatti, mentre il concetto fondamentale della proposta Dal Canton era quello di sopprimere dagli atti di stato civile la indicazione della paternità e maternità, il Senato ha introdotto il principio della attribuzione di un nome fittizio ai genitori degli illegittimi.

Io sono stata molto perplessa e ho molto riflettuto, perché spiace sempre di non essere d'accordo con l'altro ramo del Parlamento: però mi sono convinta che non è assolutamente accettabile l'impostazione del Senato, per tre considerazioni.

Innanzitutto perché il fatto di aggiungere un nome fittizio, come è previsto nel testo del Senato, costituisce secondo me un falso in atto pubblico, per di più un falso imposto dalla legge. Questa considerazione mi sembra molto grave e non vedo il modo di superarla.

La seconda considerazione è questa: l'aggiunta di un nome fittizio può portare molti gravi inconvenienti per i danni che può arrecare ai terzi. Infatti l'ufficiale di stato civile, che deve imporre un nome, non sempre avrà la fantasia così fertile da poter trovare dei nomi nuovi; ricorrerà perciò spesso a nomi che già esistono e che si riferiscono a persone reali; senza contare la possibilità che l'ufficiale di stato civile attribuisca volutamente il nome di una persona esistente per ragioni di vendetta o di antipatia personale.

Infine questo falso in atto pubblico fa sorgere delle confusioni in materia ereditaria, di matrimonio, di emigrazione e via di seguito, con conseguenze deleterie.

Per queste ragioni, invito la Commissione a ripristinare il testo della Camera, secondo la seguente formulazione già a suo tempo approvata:

« L'indicazione della paternità e della maternità sarà omessa:

1°) negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita, di matrimonio, di cittadinanza, negli atti attestanti lo stato di famiglia e nelle pubblicazioni di matrimonio esposte al pubblico;

2°) in tutti i documenti di riconoscimento, in tali documenti oltre la data ed il luogo di nascita sarà indicato il numero di registro dell'atto di nascita;

3°) in ogni altro atto, dichiarazione o documento, in cui la persona sia indicata per fine diverso da quello relativo all'esercizio di doveri o diritti derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione ».

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1955

A proposito del secondo punto del testo della Camera, è stato obiettato al Senato che l'omettere la paternità e la maternità può far sorgere delle confusioni. Però statisticamente le stesse proponenti, onorevoli Dal Canton e Merlin, avevano provato che c'è maggiore possibilità di omonimie con l'indicazione della paternità e maternità, che non indicando il nome e cognome, data di nascita e il numero del registro corrispondente all'atto di nascita. L'obiezione quindi non è valida.

Del resto la nostra proposta di omettere tanto la paternità quanto la maternità corrisponde a quello che già viene fatto in molti altri Paesi civili. Naturalmente lo stesso articolo 1 del testo della Camera prevede al numero 3°) che queste norme non siano applicabili quando l'atto, la dichiarazione o il documento servono ai fini dell'esercizio di doveri ediritti derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione. In questi casi risulterà sempre la vera situazione giuridica dell'illegittimo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PEDINI. Io sono dello stesso parere del relatore onorevole Conci. Mi sembrerebbe una assurdità, dal punto di vista giuridico, accettare la tesi del Senato. Credo che — tranne in quella francese, dove però è regolato diversamente — in nessuna legislazione straniera esista un istituto di questo genere. Accettando la tesi del Senato, legalizzeremmo un falso in atto pubblico. Si potrebbe rispondere che quando il falso è legittimato dalla legge, non è più falso, ma la situazione obiettiva del falso esiste di per se stessa.

Inoltre, l'onorevole Conci ha dimostrato che ci possono essere degli inconvenienti, che potrebbero seriamente incidere sul diritto di successione.

Anche per il decoro e la dignità del nostro lavoro di legislatori, ai quali non deve mai sfuggire il fondamento di legittimità dei provvedimenti che vengono approvati, credo di dover sostenere la stessa tesi dell'onorevole Conci, anche se sono spiacente di dover dissentire dall'autorevole parere del Senato.

JACOMETTI. Ritengo che la soluzione più logica sia proprio quella del Senato. Prima di tutto perché ci sono degli atti — specialmente quelli che si inviano all'estero — in cui è assolutamente indispensabile indicare il nome del padre e della madre; in questi casi la mancanza della paternità e della maternità provocherebbe serie difficoltà. In secondo luogo, se vogliamo eliminare una disparità morale, e su questo siamo tutti

d'accordo, dobbiamo veramente mettere questi bambini illegittimi in condizioni di parità con tutti gli altri: situazione di parità che verrebbe a mancare ogni volta che, per espressa disposizione legislativa, fosse indispensabile la indicazione della paternità e maternità, con il conseguente riapparire del « marchio di illegittimità ».

Il sistema esiste già in Francia da molti e molti anni. La legislazione francese, se non vado errato, indica il nome del padre e della madre con l'aggiunta di « fu » invece di « di ». Potremmo fare anche noi lo stesso, quantunque ne deriverebbe che tutte le volte che in un atto si riscontrasse il « fu » tanto per il padre quanto per la madre, sarebbe facile dedurre che si tratta di un figlio illegittimo.

PRESIDENTE. Come è concepibile una finzione tale da permettere che un figlio sia nato da genitori entrambi morti ?

IACOMETTI. La madre potrebbe essere morta nel parto. Ad ogni modo non faccio di questa eventuale modifica una questione importante. Ripeto però che la soluzione più logica è quella adottata dal Senato.

BUBBIO. Il problema è molto grave e ho l'impressione che la questione non sia abbastanza matura per essere risolta questa mattina. Siamo di fronte a due testi di legge, che si impongono alla nostra considerazione per la differente impostazione del problema. L'onorevole Conci afferma che le possibili omonimie verrebbero eliminate con l'indicazione del numero di registro dell'atto di nascita. Ma non si può presentare un atto di nascita soltanto con un numero, il che porterebbe ad un'indagine sul numero stesso.

Quanto al cosiddetto falso che verrebbe autorizzato dalla legge, faccio osservare che già attualmente, nel caso di trovatelli dei quali non si conosce nè il padre nè la madre, l'ufficiale di stato civile impone un nome fittizio. Anche questo sarebbe un falso che già si attua. D'altra parte non si può parlare di falso, quando il sistema è autorizzato dalla legge.

In conclusione, non sarei alieno dal ritenere opportuno un rinvio della discussione. Non vi è, poi, ragione di affrettare esageratamente la discussione. È un problema che si dibatte da almeno 50 anni !

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'accenno alla possibilità di un rinvio, fatto dall'onorevole Bubbio, faccio presente alla Commissione che noi abbiamo ricevuto continue e pressanti sollecitazioni per la risoluzione di questo problema.

Nel merito, osservo che, quando nell'atto di nascita di un figlio legittimo si indica il nome del padre e della madre, si aggiunge anche « legittimamente coniugati ». Sarebbe un po' grave che si arrivasse a mettere questa formula anche nel caso degli illegittimi; d'altra parte, mancando questa formula, risulterebbe evidente la condizione di figlio illegittimo.

ANDREOTTI. Certamente l'attribuzione di una paternità e di una maternità, come è previsto nel testo del Senato, rappresenta una finzione pericolosa, perchè vi può essere omonimia con una persona effettivamente esistente, magari in centri lontani, di cui non si ha notizia.

BOZZI. Il problema è certamente molto grave. Tuttavia, io non sono favorevole al rinvio; nel merito, propenderei piuttosto per il testo del Senato. Questo problema, in un modo o nell'altro, deve essere risolto, e il testo del Senato lo risolve. Naturalmente il sistema presenta degli inconvenienti, come tutte le situazioni alle quali si deve porre rimedio attraverso una finzione. Il pericolo poi che venga attribuito il nome di personalità credo che sia evitato da una disposizione di legge del 1929. Aumenterebbero probabilmente i Bianchi, i Rossi, i Neri. Ma ce ne sono già tanti!... Del resto, la situazione di illegittimo, anche secondo il testo del Senato, non viene cancellata del tutto, perchè l'articolo 1 dice che il nome del padre non conosciuto e il nome della madre non conosciuta risultano da apposita annotazione a margine.

GULLO. Quindi si rende vana la disposizione della legge.

BOZZI. L'annotazione marginale costituisce un atto interno, segreto, ma indispensabile in caso di successione o in altri casi simili. Consideriamo che, secondo il testo originario, l'indicazione della paternità e della maternità è omessa e viene sostituita da un numero soltanto negli estratti per riassunto, nei certificati e nei documenti di riconoscimento. In questo modo tutti diventerebbero illegittimi e ne verrebbe come conseguenza che i legittimi, per garantirsi contro tale situazione, non chiederebbero più gli estratti, ma le copie integrali; di guisa che quelli che si accontentassero degli estratti sarebbero colpiti dalla presunzione comune di essere illegittimi.

Inoltre, se il documento deve costituire effettivamente un mezzo di riconoscimento, deve contenere tutti gli elementi a questo necessari; non è allora sufficiente l'indicazione di un numero, che non adempie allo scopo di riconoscere.

Ritengo perciò che il testo del Senato tuteli maggiormente le famiglie legittime, più di quanto non faccia il testo già approvato dalla nostra Commissione.

GULLO. La legge deve tendere almeno a non sottolineare la distinzione tra la figlianza legittima e quella illegittima. Per raggiungere questo scopo a me pare necessario evitare ogni complicazione. Invece il testo del Senato indubbiamente complica le cose in confronto al testo della Camera, perchè quest'ultimo stabilisce che in una serie di atti si debba fare a meno dell'indicazione della paternità e della maternità, tanto nel caso di figli legittimi quanto in quello di figli illegittimi. Ciò costituisce naturalmente una situazione di parità.

Invece il testo del Senato, anche negli atti in cui non è necessaria l'indicazione della paternità e della maternità, introduce una discendenza fittizia, per cui il figlio legittimo di Giuseppe sarà veramente figlio di Giuseppe, mentre il figlio illegittimo sarà figlio di Giuseppe per finzione.

Sono perciò d'accordo con coloro che vogliono tornare al testo della Camera.

Comunque il provvedimento in esame non è così importante, dal punto di vista sostanziale, come potrebbe sembrare. Il fatto è che se si vuole risolvere in modo concreto la situazione degli illegittimi, occorre affrontare sul piano legislativo e con decisione il problema della ricerca della paternità.

BERRY. A me pare che l'omissione della paternità e della maternità, rappresenti un inconveniente per il riconoscimento delle persone fisiche. Gli enti assistenziali, gli uffici pubblici, gli uffici di leva non sapranno più come regolarsi per distinguere Tizio da Caio.

PRESIDENTE. Ma quello che, secondo me, è più assurdo è il fatto che un individuo nasca da due genitori entrambi morti. Inoltre, la situazione di figlio illegittimo risulterà sempre dalla mancanza della formula « legittimi coniugi », e pertanto una disparità di trattamento sussisterà sempre. Queste sono le ragioni che mi rendono perplesso di fronte al testo del Senato. D'altra parte, desidero ricordare ancora alla Commissione la necessità che ormai si arrivi a una conclusione.

COTELLESA. Faccio proposta formale di rinvio della discussione per la nomina di un comitato ristretto che riferisca in breve termine alla Commissione e presenti un testo definitivo.

BOZZI. Ritengo che il rinvio sarebbe opportuno, anche per esaminare gli atti del Senato, per renderci conto delle ragioni che

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1955

hanno suggerito le modificazioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento.

CONCI ELISABETTA. *Relatore*. Avrei preferito il ritorno puro e semplice al testo della Camera. Ma, date le difficoltà sollevate dai colleghi, aderisco alla proposta di nomina di un comitato ristretto e al rinvio della discussione, purché venga stabilito un breve termine.

RUSSO. *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Per quanto riguarda la nomina di un comitato ristretto, il Governo non può che rimettersi alla decisione della Commissione.

Desidero soltanto sottolineare, contrariamente all'avviso del collega Bubbio, le ragioni di urgenza. È vero che da 50 a 100 anni vige l'attuale situazione, ma è altrettanto vero che la notizia della presentazione di una proposta di legge e della sua approvazione da parte della Camera prima, del Senato poi, sia pure con profonde modifiche, ha creato molte speranze e illusioni. Al Ministero dell'interno riceviamo lettere veramente commoventi, che dimostrano il desiderio degli interessati di vedere senza indugio risolto questo problema che ha notevoli riflessi, soprattutto morali. Basta considerare la situazione dei ragazzi che si trovano costretti, quando si tratta di declinare le loro generalità a scuola, a denunciare la loro condizione di figli illegittimi, il che li pone in uno stato di inferiorità rispetto ai compagni.

In questa situazione, penso che la nomina di un comitato ristretto possa essere utile, specialmente se si riuscirà ad armonizzare il punto di vista del Senato con quello della Camera. Punto di intesa che mi sembra indispensabile, se non vogliamo che il provvedimento continui a fare la spola tra Camera e Senato, come è avvenuto fino a questo momento.

Vorrei anzi che il comitato, anche se in forma non ufficiale, per il rispetto che si deve all'autonomia dei due rami del Parlamento, almeno in sede di contatti personali cercasse di raggiungere questa intesa, in modo che si abbia la certezza che, adottata una soluzione dalla Camera, essa sarà accettata anche dal Senato, senza doverci poi trovare di fronte a un nuovo rinvio.

Ad ogni modo, tengo a dichiarare formalmente che il Governo intende sollecitare al massimo la approvazione della proposta di legge, e che il Ministero, nei limiti della legge vigente, ha dato, con circolari, disposizioni perché negli atti in cui non sia assolutamente indispensabile si ometta l'indicazione della paternità e maternità. Più oltre

non è possibile andare, come appare evidente, finché non si arrivi alla definitiva sistemazione legislativa del problema.

TURCHI. Nelle lettere inviate dagli interessati — io non ne ho ricevute — si propende per l'una soluzione o per l'altra?

RUSSO. *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non si manifestano preferenze per una soluzione o per l'altra; si auspica solo che il problema sia risolto presto. Ci sono dei casi in cui si tengono sospese le pubblicazioni matrimoniali in attesa di questa legge!

Sono d'accordo con l'onorevole Giulio che i vantaggi della legge saranno limitati, ma si è creato uno stato d'animo pericoloso, che non ci consente di attendere ulteriormente.

GIRAUDO. Vorrei suggerire al comitato ristretto questo espediente: invece di stabilire una paternità fittizia, si potrebbe ricorrere a un doppio nome, per limitare il più possibile i casi di omonimie.

RUSSO. *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ciò aggraverebbe la situazione, perché, quando si vedesse un doppio nome, si penserebbe subito alla condizione di illegittimità, con danno dei figli legittimi che hanno un doppio nome.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può allora rimanere stabilito il rinvio della discussione. Mi riservo di comunicare oggi stesso la composizione del comitato ristretto.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (214), e della proposta di legge d'iniziativa del deputato Basile Giuseppe: Sospensione dell'applicazione dei limiti di età previsti dalla legge 26 gennaio 1942, n. 39, per i tenenti e sottotenenti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (361).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente le norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e della proposta di legge d'iniziativa del deputato Basile Giuseppe, concernente la sospensione dell'applicazione dei limiti di età previsti dalla legge 26 gennaio 1942, n. 39, per i tenenti e sottotenenti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. La Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole su entrambi i provvedimenti.

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1955

L'onorevole Marotta ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MAROTTA, *Relatore*. Il disegno di legge n. 214, ora in esame unitamente con la proposta Basile, che, come vedremo, ne rappresenta una semplice disposizione integrativa provvisoria, ha una notevole importanza, perché viene incontro a delle esigenze avvertite con particolare urgenza dalla categoria. Infatti, allo stato attuale, gli ufficiali del Corpo della pubblica sicurezza si può dire che non abbiano uno stato giuridico. La legge istitutiva del corpo dettò a suo tempo alcune norme che non prevedono tutte le modalità dello stato e dell'avanzamento della categoria. Perciò gli interessati in alcuni casi sono trattati come i militari e con le norme dello stato giuridico dei militari, in altri casi si applicano ad essi le norme sullo stato giuridico degli impiegati civili.

Può capitare — ed è frequente — che un ufficiale di pubblica sicurezza venga collocato in congedo perché ha raggiunto i limiti di età prescritti per i militari e fruisca di un trattamento economico di cui godono invece gli impiegati civili. Quindi dello stato giuridico dei militari costoro vengono praticamente a risentire gli svantaggi senza goderne i vantaggi.

Per questi motivi, fu a suo tempo predisposto da parte del Ministero dell'interno il disegno di legge che ora dobbiamo esaminare.

Nel frattempo, però, è stato approvato un nuovo stato giuridico delle Forze Armate, ed è in corso di approvazione presso la nostra Commissione Difesa il disegno di legge sull'avanzamento. Appare perciò opportuno modificare anche il presente disegno di legge, in maniera da tener conto delle norme più favorevoli già approvate per gli appartenenti alle altre Armi ed agli altri Corpi.

In questo senso ho predisposto numerosi emendamenti, attraverso i quali il testo originario si può considerare sostanzialmente modificato. Ho cercato in proposito di sentire anche il parere del Ministero e credo che in linea di massima il Ministero sia favorevole. Questo lavoro ha richiesto parecchio tempo ed è questa la ragione per la quale la discussione viene portata qui con notevole ritardo.

Non sarebbe possibile esaminare adesso questa serie di emendamenti, che non solo modificano quasi tutti gli articoli del disegno di legge, ma che li dispongono anche in un nuovo ordine. Debbo perciò chiedere alla Commissione di rinviare la discussione del disegno di legge.

BUBBIO. Domando una informazione. È già divenuto legge il nuovo stato giuridico delle Forze Armate?

MAROTTA, *Relatore*. Sì, è già stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

RUSSO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Desidero associarmi alla proposta del relatore e ringraziarlo per il lavoro svolto in questo periodo di tempo. La sua opera è stata veramente utilissima.

Il criterio che è stato proposto dal relatore e che il Ministero accetta, è di seguire in tutto quanto è possibile lo stato giuridico degli ufficiali delle altre Forze Armate; quello che è stato fatto per i carabinieri e per il Corpo della guardia di finanza, ad esempio, può essere fatto anche per gli ufficiali della pubblica sicurezza.

Poiché è all'ordine del giorno non solo il disegno di legge governativo, ma anche una proposta dell'onorevole Basile, che si riferisce ai limiti di età dei tenenti e sottotenenti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, desidero dichiarare, d'accordo anche in questo con il relatore, di poterne senz'altro accettare il contenuto come disposizione transitoria del disegno di legge, da comprendersi nel testo di quest'ultimo.

L'elevazione dei limiti di età dei tenenti e sottotenenti si presenta necessaria, perché ci troviamo di fronte a una categoria che ha un modesto sviluppo e in cui le promozioni sono necessariamente molto lente. Aumentando i limiti di età di questi ufficiali, con una norma transitoria si può poi regolare lo stato giuridico di coloro che sono stati colpiti dal limite di età nelle more dell'applicazione di questo disegno di legge e si risolve così un problema umano.

Il disegno di legge ha una natura tecnica particolare. Si tratta di 95 articoli, che in gran parte incidono sullo stato e sull'avanzamento, perché conglobano la legge sullo stato degli ufficiali con quella dell'avanzamento, salvo alcune norme particolari che hanno riferimento specifico alla posizione degli ufficiali di pubblica sicurezza per quello che concerne i rapporti con i questori, i prefetti e il Ministero dell'interno.

Sarebbe quindi opportuno che venisse nominato un comitato, formato dai rappresentanti dei diversi gruppi, il quale incominciasse ad esaminare queste norme, in modo che, quando il disegno di legge tornerà all'esame della Commissione, la discussione possa essere assai più celere, così come si è fatto per la legge sui segretari comunali.

 LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1955

MAROTTA, *Relatore*. Sarebbe preferibile che io, come relatore, prendessi direttamente contatto con i colleghi dei vari gruppi. Circa la proposta Basile, preciso che allo stato attuale gli ufficiali subalterni di pubblica sicurezza vengono collocati in congedo a 50 anni. Col nuovo stato giuridico, già proposto dal Ministero, il limite di età viene elevato a 54 anni. Ma alcuni tenenti — pochi, in verità, soltanto cinque — sono stati già collocati in congedo, perché avevano raggiunto i 50 anni. Costoro, naturalmente, lamentano che, a causa del ritardo della approvazione del disegno di legge, siano andati in congedo con quattro anni di anticipo rispetto alle possibilità che il nuovo stato giuridico riserva loro.

L'onorevole Basile, a somiglianza di quanto si era già fatto per altri Corpi armati dello Stato, ha proposto di sospendere l'applicazione dei limiti di età fino all'approvazione del nuovo stato giuridico.

Ora, nel nuovo testo del disegno di legge, con una norma transitoria, si è provveduto anche a questo.

Approvando lo stato giuridico integralmente, veniamo dunque incontro anche agli ufficiali subalterni che sono già andati in congedo per limiti di età. Se però l'approvazione dello stato giuridico dovesse essere ritardata, si potrebbe nuovamente stabilire di esaminare a parte la proposta Basile.

RUSSO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non è possibile, perché questi ufficiali sono stati già collocati a riposo: l'approvazione della proposta Basile, considerata isolatamente, non avrebbe oggi alcun effetto. Invece nel nuovo testo del disegno di legge, predisposto dal relatore, c'è un articolo in cui si dà facoltà al Ministero dell'interno di riassumere i subalterni fino ai nuovi limiti di età.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può rimanere allora stabilito il rinvio della discussione. Frattanto il relatore

onorevole Marotta prenderà contatto con i rappresentanti dei Gruppi per gli opportuni chiarimenti.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta della seguente proposta di legge:

Senatore LONGONI: « Elevazione del limite delle spese facoltative per bilanci provinciali e comunali » (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*). (1450):

Presenti e votanti.	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amiconi, Andreotti, Angelucci Mario, Antonozzi, Berloff, Bernieri, Berry, Borellini Gina, Bubbio, Capacchione, Conci Elisabetta, Cotellessa, De Francesco, Gianquinto, Giraud, Gullo, Jacometti, Marazza, Marotta, Pelosi, Rovera, Riva, Sampietro Umberto, Schiavetti, Secreto, Tarozzi, Tozzi Condivi, Turchi, Valandro Gighola e Viviani Luciana.

La seduta termina alle 11,10.

IL DIRETTORE ¶
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO
Vicedirettore.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI